

Uffici

loc. Palombare
62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563
e-mail: parco@sibillini.net
PEC: parcosibillini@emarche.it
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net

Visso, 05.12.2022

Prot. n. 12430
Pr. 690/22
Class.7.10.5

Alla Unione Montana del Tronto e Valfluvione
pec: um.tronto@emarche.it

e pc. Reparto Carabinieri per il Parco Nazionale dei Monti
Sibillini
trasmessa via pec

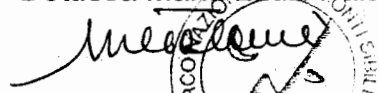
Stazione Carabinieri Parco – Montegallo
trasmessa via pec

**OGGETTO: INTERVENTI DI DIRADAMENTO IN LOC. CASALE NUOVO DI
MONTEGALLO FG. 19 P.LLE 52, 54, 787**

In riferimento alla richiesta di nulla osta e VINCA di cui alla documentazione acquisita al protocollo Parco n. 716/2022 si trasmette il provvedimento n. 284/2022 rilasciato ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 357/97 e art. 13 legge n. 394/1991 al Sig. Serafini Giampietro.

Cordiali saluti

il Direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamé




**Esito di Valutazione di Incidenza Ambientale e Nulla Osta**

(art. 5, DPR 357/97 e s.m.i, art. 13 legge n. 394/1991 e s.m.i)

N° 284

Del 05/12/2022

Oggetto: TAGLIO DI DIRADAMENTO (MONTEGALLO – FG. 19 P.LLE 52-54-787– S= 00.22.00)
Pr. 690/2022**IL DIRETTORE**

Considerato che l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione ha trasmesso a questo Ente, per conto del Sig. Serafini Giampietro, un'istanza per l'esecuzione di intervento di taglio di diradamento di bosco in loc. Casale Nuovo, nel Comune di Montegallo, al Fg. 19 particella 52, 24 e 787 per una superficie di 0,22 ettari;

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide e dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n. 394/91 e s.m. e i.;
- del D.P.R. 06/08/1993;
- del *Disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e della valutazione di incidenza degli interventi forestali* (approvato con D.C.D. N. 35 del 17/12/2012; entrata in vigore 09/04/2013);
- del D.P.R. 357/97 e s.m.e i.;
- delle Misure di conservazione dei siti natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016);
- della legge della Regione Marche n. 6/2007 art. 24;
- della DGR Marche n. 1661/2020;
- del D.Lgs. n. 165/2001;
- dello Statuto del Parco;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio di emanare il presente provvedimento relativo agli interventi di cui alla documentazione acquisita al protocollo del Parco n. 716/2022;

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi;

RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art 5 D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. si ritiene che il taglio forestale in oggetto sito in comune di Montegallo loc. Casale Nuovo e catastalmente individuato al Fg. 19 P.lle 52, 54 e 787, non comporti incidenze negative significative nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui alla ZSC - ZPS IT5340016 "MONTE OIALONA, COLLE PROPEZZANO", a condizione che siano rispettate le Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016) di cui si allega (Allegato A) un estratto specifico per gli interventi forestali.

Per il medesimo intervento si rilascia, altresì, il nulla osta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 394/1991 a condizione che siano rispettate, in fase di taglio, le suddette misure di conservazione regolamentari.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori eventualmente non ancora avviati dovrà essere sottoposta a nuova istanza di nulla osta e valutazione di incidenza ambientale.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990.

il Direttore
dott.ssa Maria Laura Talamé

A circular official stamp is partially visible, containing the text "UFFICIO DIRETTORE" and "PARCHI REGIONALI". A handwritten signature in dark ink is written over the stamp.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

allegato alla Valutazione di incidenza ambientale e Nulla Osta

N° 284

Del 05/12/2022

Oggetto: TAGLIO DI DIRADAMENTO (MONTEGALLO – FG. 19 P.LLE 52-54-787– S= 00.22.00)
Pr. 690/2022

Vista la richiesta di nulla e di valutazione di incidenza ambientale trasmessa dall'*Unione Montana del Tronto e Valfluvione* per conto del Sig. Serafini Giampietro, riguardante l'esecuzione di intervento di taglio di diradamento in loc. Casale Nuovo, nel Comune di Montegalloy, al Fg. 19 particelle 52, 54 e 787, per una superficie di 0.22 ettari;

Preso atto della documentazione trasmessa e acquisita al protocollo n. 716/2022, tra cui la il format proponente di screening di valutazione di incidenza ambientale ex art. 5 DPR 357/97;

Visto il *Disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e della valutazione di incidenza degli interventi forestali* (approvato con D.C.D. N. 35 del 17/12/2012; entrata in vigore 09/04/2013);

Rilevato che l'intervento di taglio ricade in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al DM 03/02/1990, in zona D "aree di promozione economica e sociale" e zona C "Area di protezione" di cui agli studi del Piano per il Parco nonché all'interno della nella ZSC-ZPS IT5340016 "Monte Oialona, Colle Propezzano";

Gli interventi consisteranno in un taglio ceduo di diradamento con con ripresa stimata in 150 quintali;

Preso atto in particolare che il bosco in oggetto è classificato, in parte, come habitat di interesse comunitario 91L0 *Querceti di rovere illirici*;

Viste le Misure di conservazione dei siti natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016);

Atteso che le suddette misure di conservazione ammettono all'interno dei Siti Natura 2000 interventi selvicolturali purché siano condotti nel rispetto delle misure regolamentari di cui all'art. 8 del documento C.

Ritenuto, nel caso di specie, che l'intervento di diradamento non sia tale da modificare l'habitat forestale anche in virtù della modesta quantità di ripresa.

Visto il format valutatore per lo screening di incidenza ambientale, acquisito al sistema di archiviazione Paleo al n. 228899 del 05/12/2022, in cui sono escluse possibili incidenze negative significative derivanti dall'intervento forestale in oggetto.

Ritenuto necessario sottoporre l'intervento in oggetto anche al Nulla Osta del Parco (art. 13 legge n. 394/1991);

Attestata la coerenza generale degli interventi alle norme tecniche di attuazione del Piano per il Parco e alle "Linee guida per la gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali nei Parchi Nazionali";

Ritenuto quindi che gli interventi previsti non sono tali da compromettere la salvaguardia del

paesaggio e degli ambienti naturali tutelati a condizione che siano rispettate le misure regolamentari di cui all'art. 8 delle Misure di Conservazione Natura 2000 (documento C) approvate con DCD del Parco n. 19/2016 e DGR Marche n. 863/2016;

Visto l'art. 11 comma 3 e art. 13 della legge n. 394/1991 e s.m.i.;

Considerato che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta, approvata con delibera del Consiglio direttivo del 29/03/1994 e succ. mod. e integ, prevede all'art.3, comma 3 che "In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta nella prima seduta utile".

Ritenuto, quindi, opportuno rilasciare il presente provvedimento di valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e di nulla osta ai sensi dell'art. 11 comma 3 e art. 13 legge 394/1991;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n. 394/91 e s.m. e i;
- del D.P.R. 06/08/1993;
- del D.P.R. 357/97 e s.m.e i.;
- delle Misure di conservazione dei siti natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016);
- della legge della Regione Marche n. 6/2007 art. 24;
- della DGR Marche n. 1661/2020;
- del D.Lgs. n. 165/2001;
- dello Statuto del Parco;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

SI PROPONE DI RILASCIARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art 5 D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. si ritiene che il taglio forestale in oggetto sito in comune di Montegallo loc. Casale Nuovo e catastalmente individuato al Fg. 19 P.lle 52, 54 e 787, non comporti incidenze negative significative nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui alla ZSC - ZPS IT5340016 "MONTE OIALONA, COLLE PROPEZZANO", a condizione che siano rispettate le Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016) di cui si allega (Allegato A) un estratto specifico per gli interventi forestali.

Per il medesimo intervento si propone, altresì, di rilasciare il nulla osta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 394/1991 a condizione che siano rispettate, in fase di taglio, le suddette misure di conservazione regolamentari.

Di prevedere, inoltre, che il presente provvedimento sia valido per un periodo n. 5 anni, scaduto il quale l'esecuzione degli interventi eventualmente non ancora avviati dovrà essere sottoposta a nuova valutazione di incidenza ambientale e nulla osta.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Il Responsabile del procedimento

Dott. Paolo Salvi



Allegato A

Estratto delle Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Documento C - Misure di conservazione generali e regolamentari

(adozione definitiva D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016)

Habitat Forestali

Art.8

[...]

4. Negli interventi forestali gli alberi lasciati a invecchiamento indefinito ai sensi delle norme forestali regionali devono essere esattamente individuati mediante coordinate gps, e marcati in maniera duratura.

5. Nei siti della Rete Natura 2000 è vietato qualsiasi intervento selvicolturale o comunque sottoposto alla valutazione, con concessione di deroga o meno, da parte dell'Ente Parco:

a. nelle fasce di larghezza di 10 metri (per ogni lato) adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tavola b2 (inquadramento strutturale) del Piano per il Parco. L'Ente Parco, nel territorio marchigiano, applica come riferimento, qualora autorizzi l'intervento, le indicazioni selvicolturali di cui al capitolo 5, lettera b) delle "Linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua" (Delibera Amministrativa dell'Assemblea legislativa - Consiglio regionale delle Marche n. 100/2014;

b. in un raggio di 10 metri da fontanili nonché dalle sorgenti di cui al quadro conoscitivo (sistema ambientale - idrogeologia) del Piano per il Parco, fatti comunque salvi gli interventi realizzativi e di manutenzione ordinaria o straordinaria presentati ed autorizzati agli enti gestori delle sorgenti e captazioni ad uso idropotabile o di abbeveraggio del bestiame al pascolo;

c. nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale. L'Ente Parco può valutare positivamente solo gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, di prevenzione del dissesto idrogeologico, di incolumità, salute e sicurezza pubblica o privata;

d. sui versanti aventi pendenza media superiore a 60 gradi, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile, sempre se compatibili con le finalità di conservazione dell'habitat e nella misura strettamente necessaria agli utenti degli stessi usi civici e delle esigenze di riscaldamento dei proprietari pubblici, privati o degli aventi diritto;

e. Fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 m a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto. L'Ente gestore può concedere deroghe al periodo di divieto delle attività selvicolturali qualora si accerti d'ufficio o si faccia accertare da un libero professionista competente in materia, che il bosco oggetto di istanza di taglio non ospiti le specie faunistiche di interesse comunitario. L'Ente gestore si riserva inoltre la possibilità di modificare detti periodi qualora sopravvenissero particolari esigenze bio-ecologiche, di tutela della biodiversità complessiva dell'ecosistema coinvolto, di dissesto idrogeologico, di prevenzione degli incendi boschivi o di incolumità, salute e sicurezza pubblica e privata.

6. Negli interventi selvicolturali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 è comunque vietato il taglio:

a. degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*). In relazione alla locale abbondanza, nella composizione del soprassuolo, del tiglio, del frassino maggiore e del carpino bianco, l'Ente Parco, per esigenze legate alla rinnovazione di queste specie di norma non longeve, può concedere deroghe alla presente disposizione;

b. di alberi d'alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui ad ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi per cui si può diminuire il numero di soggetti morti o deperienti da rilasciare;

c. degli individui plurisecolari (cioè con diametro superiore del 50% rispetto a quanto previsto dalla definizione di albero secolare della LR Marche 6/2005);

d. degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.

[...]

Sub: Subi Swobla